



RIUNIONE N. 9 DEL 7 LUGLIO 2011

PROCESSO VERBALE

Presidenza del Presidente Romoli

| | | | |
|--|-----------------|---|-----------------|
| Comune di Gorizia Ettore Romoli, Sindaco | <i>presente</i> | Comune di Medea Alberto Bergamin, Sindaco | <i>presente</i> |
| Provincia di Trieste Roberta Tarlao, Assessore | <i>presente</i> | Comune di Monfalcone Silvia Altran, Sindaco | <i>assente</i> |
| Comune di Cervignano del Friuli Pietro Paviotti, Sindaco | <i>presente</i> | Comune di Muggia Laura Marzi, Vice Sindaco | <i>presente</i> |
| Comune di Cividale del Friuli Elia Miani, Vice Sindaco | <i>presente</i> | Comune di Pordenone Claudio Pedrotti, Sindaco | <i>assente</i> |
| Comune di Maniago Alessio Belgrado, Sindaco | <i>assente</i> | Comune di Prata di Pordenone Nerio Belfanti, Sindaco | <i>presente</i> |
| Comune di Montebelluna Pieromano Anselmi, Sindaco | <i>presente</i> | Comune di Ragnano Mirco Daffarra, Sindaco | <i>presente</i> |
| Comune di Trieste Laura Famulari, Assessore | <i>presente</i> | Comune di Roveredo in Piano Valter Oria, Assessore | <i>presente</i> |
| Provincia di Gorizia Enrico Gherghetta, Presidente | <i>assente</i> | Comune di Santa Maria La Longa Igor Treleani, Sindaco | <i>assente</i> |
| Provincia di Pordenone Stefano Zannier, Assessore | <i>presente</i> | Comune di Sauris Stefano Lucchini, Sindaco | <i>assente</i> |
| Provincia di Udine Adriano Piuze, Assessore | <i>presente</i> | Comune di Tarvisio Nadia Campana, Assessore | <i>presente</i> |
| Comune di Arzene Aldo Daici, Sindaco | <i>presente</i> | Comune di Udine Furio Honsell, Sindaco | <i>presente</i> |
| Comune di Cordenons Stefano Raffin, Vice Sindaco | <i>presente</i> | | |

Sono inoltre intervenuti:

Federica Seganti, Assessore regionale alle attività produttive delegato alla polizia locale e sicurezza.

Roberto Molinaro, Assessore regionale all'istruzione, università ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione.

Angela Brandi, Assessore regionale al lavoro, formazione, commercio e pari opportunità.

Roberto Rossetto, Direttore del Servizio polizia locale e sicurezza.

Lucio Pellegrini, Direttore del Servizio volontariato, associazionismo, rapporti con i migranti e politiche giovanili della Direzione centrale istruzione, università ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione.

Fabrizio Spadotto, funzionario del Servizio politiche per la famiglia e lo sviluppo dei servizi socio-educativi della Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione.

Luca Antonicelli, titolare della posizione organizzativa supporto alle attività connesse agli ammortizzatori sociali e agli strumenti di politiche attive del lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione verbali del 16 giugno 2011 e del 23 giugno 2011.
3. Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1218 del 24 giugno 2011, recante "Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2011 previsto dall'art. 4, comma 1, della L.R. 9/2009 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)". Approvazione preliminare.
4. Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1219 del 24 giugno 2011, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento regionale recante norme sui "volontari per la sicurezza", in attuazione dell'art. 5, comma 4 e comma 5, della L.R. 9/2009 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), emanato con DPREG 3/2010." Approvazione preliminare.
5. Intesa sullo schema di disegno di legge concernente "Disciplina organica del volontariato e della promozione sociale" approvato in via preliminare con la generalità di Giunta n. 999 dd. 26 maggio 2011.
6. Intesa sul disegno di legge "Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali", approvato in via preliminare dalla Giunta regionale il 17 giugno 2011.
7. Eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 144, comma 4, del Regolamento del Consiglio regionale, sul testo unificato PDL nn. 89 - 140 recante "Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria", come approvato dalla III Commissione permanente successivamente all'espressione del parere da parte del Consiglio delle autonomie di data 12 maggio 2011.
8. Parere in via d'urgenza sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1273 del 30 giugno 2011, concernente <<Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114 "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)">>. Approvazione in via preliminare.

Il **Presidente Romoli** verificata la sussistenza del numero legale apre la seduta alle ore 9.46.

Punto 1 all'ordine del giorno. Nessuna comunicazione introduttiva.

Si passa quindi al **punto 2** all'ordine del giorno relativo all'approvazione verbali del 16 giugno 2011 e del 23 giugno 2011.

Nessuna osservazione, pertanto, i verbali si considerano approvati a termini di Regolamento.

Il **Presidente Romoli** introduce il **punto 3** all'ordine del giorno, quindi cede la parola al **Sindaco di Montereale Valcellina** per illustrare le proposte emerse nella seduta della III Commissione del 4.7.2011 che ha esaminato il provvedimento in fase istruttoria.

Quindi prende la parola l'**Assessore Seganti** per l'illustrazione del provvedimento.

Il **Presidente** apre la discussione e dopo la replica dell'Assessore pone in votazione il parere.

OGGETTO: Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1218 del 24 giugno 2011, recante "Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2011 previsto dall'art. 4, comma 1, della L.R. 9/2009 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)". Approvazione preliminare. Deliberazione n. 32/2011.

Presidenza del Presidente Romoli

| | | | |
|--|-----------------|--|-----------------|
| Comune di Gorizia Ettore Romoli, Sindaco | <i>presente</i> | Comune di Cordenons Stefano Raffin, Vice Sindaco | <i>presente</i> |
| Provincia di Gorizia Enrico Gherghetta, Presidente | <i>assente</i> | Comune di Prata di Pordenone Nerio Belfanti, Sindaco | <i>presente</i> |
| Provincia di Pordenone Stefano Zannier, Assessore | <i>presente</i> | Comune di Roveredo in Piano Valter Oria, Assessore | <i>presente</i> |
| Provincia di Trieste Roberta Tarlao, Assessore | <i>presente</i> | Comune di Muggia Laura Marzi, Vice Sindaco | <i>presente</i> |
| Provincia di Udine Adriano PiuZZi, Assessore | <i>presente</i> | Comune di Artegna Aldo Daici, Sindaco | <i>presente</i> |
| Comune di Pordenone Claudio Pedrotti, Sindaco | <i>assente</i> | Comune di Sauris Stefano Lucchini, Sindaco | <i>assente</i> |
| Comune di Trieste Laura Famulari, Assessore | <i>presente</i> | Comune di Tarvisio Nadia Campana, Assessore | <i>presente</i> |
| Comune di Udine Furio Honsell, Sindaco | <i>presente</i> | Comune di Cervignano del Friuli Pietro Paviotti, Sindaco | <i>presente</i> |
| Comune di Medea Alberto Bergamin, Sindaco | <i>presente</i> | Comune di Cividale del Friuli Elia Miani, Vice Sindaco | <i>presente</i> |
| Comune di Monfalcone Silvia Altran, Sindaco | <i>assente</i> | Comune di Ragogna Mirco Daffarra, Sindaco | <i>presente</i> |
| Comune di Maniago Alessio Belgrado, Sindaco | <i>assente</i> | Comune di Santa Maria La Longa Igor Treleani, Sindaco | <i>assente</i> |
| Comune di Montereale Valcellina Pieromano Anselmi, Sindaco | <i>presente</i> | | |

N. 32/9/2011

Il Consiglio delle autonomie locali

Vista la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, recante "Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia" che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha determinato le funzioni e le competenze;

Vista la legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010" ed in particolare l'art. 2 che modifica alcune disposizioni degli artt. 32, 34 e 36 della L.R. n. 1/2006 riguardanti il funzionamento, le funzioni e il procedimento di formazione dell'intesa e di acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali, approvato con propria deliberazione n. 9 del 28.02.2011 (pubblicato sul BUR n. 11 del 16.03.2011);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1218 del 24 giugno 2011, recante "Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2011 previsto dall'art. 4, comma 1, della L. R. 9/2009 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)". Approvazione preliminare;

Dato atto che nella seduta della I Commissione del Consiglio delle autonomie locali tenutasi il 04.07.2011 il documento è stato esaminato in via preliminare;

Sentito il Sindaco del Comune di Montebelluna, il quale riporta l'osservazione emersa nella citata seduta della I Commissione, secondo cui il ritardo di alcuni Comuni nel completamento dei progetti finanziati negli anni precedenti, dipende dal fatto che i criteri di finanziamento inizialmente previsti erano generalizzati e non tenevano conto delle diversità dei progetti medesimi, cosicché non permettevano sempre agli enti locali di ricevere contributi sufficienti a coprire tutti i costi delle opere, che essi erano chiamati a realizzare. Rinunciando a finanziare gli enti locali per l'anno 2011, si rischia, perciò, di non permettere agli enti locali di portare a termine i progetti già iniziati;

Udito l'intervento dell'Assessore regionale alle attività produttive, delegato alla polizia locale e sicurezza, Federica Seganti, la quale espone i principali contenuti del programma regionale, fa presente che l'esiguità di risorse destinate alle politiche per la sicurezza, ha comportato che le stesse siano state convogliate verso quei settori che si ritengono di maggiore criticità e rilevanza e chiede che la su esposta osservazione, emersa durante la seduta della I Commissione, sia verbalizzata allo scopo di essere considerata, in sede di predisposizione della legge finanziaria regionale 2012, al fine dello stanziamento di fondi da destinare agli enti locali;

Sentito il Sindaco del Comune di Udine, il quale evidenziando che il Programma regionale in materia di sicurezza sostiene anche attività delle forze di Polizia, che rientrano nell'ambito di competenza statale, esprime contrarietà rispetto alla previsione che la Regione finanzi interventi che dovrebbero rimanere a carico dello Stato. Secondariamente, rileva che alcuni dati riportati nel programma e concernenti i reati commessi in Friuli Venezia Giulia, sono stati desunti da articoli di stampa, mentre sarebbe stato più opportuno ricavarli da fonti dirette;

Considerato che sono emerse le seguenti ulteriori osservazioni e proposte:

- Si chiede l'inserimento nel programma, della previsione di supportare le azioni integrate tra enti locali, polizia e sanità pubblica per prevenire le "stragi del sabato sera"; si ricorda a tal proposito, la positiva ed importante esperienza legata al progetto "Overnight", che rischia di non poter non proseguire, a causa della mancanza di finanziamenti (*Provincia di Trieste*);
- premesso che fra gli interventi concernenti la sicurezza realizzati dagli enti locali, il potenziamento delle strutture (es. videosorveglianza) assolve essenzialmente ad una funzione di rassicurazione del cittadino, si rimarca la particolare importanza e necessità di continuare a sostenere gli interventi di contrasto al fenomeno del bullismo, i quali, realizzati in collaborazione con il mondo della scuola e della famiglia costituiscono attività di prevenzione, funzionale anche all'educazione dei giovani. Si rappresenta inoltre l'esigenza di potenziare la dotazione organica del personale di polizia locale, al fine di garantire il controllo del territorio e la vigilanza urbana anche durante le ore serali e notturne; (*Comune di Cervignano*)
- richiede che venga dato un segnale, che rifletta la volontà della Regione di trasferire le risorse per la sicurezza direttamente agli enti locali; (*Montebelluna*);

Udita la replica dell'Assessore regionale alle attività produttive, delegato alla polizia locale e sicurezza, la quale,

- in relazione alle richieste di finanziamento dei progetti degli enti locali e delle attività di prevenzione, ribadisce che esse potranno essere prese in considerazione nell'ambito della prossima manovra finanziaria per l'anno 2012;
- in relazione alla destinazione dei fondi, nel far presente che l'esiguità di risorse destinate alle politiche per la sicurezza, ha comportato che le stesse siano state convogliate verso quei settori che si ritengono di maggiore criticità e rilevanza, ricorda che nell'ambito dei patti locali per la sicurezza, le risorse vengono utilizzate anche, ed in alcuni casi per la maggior parte, dagli enti locali;
- relativamente alle problematiche connesse all'esiguo numero di addetti di polizia locale operanti presso alcuni enti, ricorda che, a fronte delle misure di risparmio imposte dalle norme nazionali, la Regione dispone di una deroga (in scadenza al 31.12.2011), che permette l'assunzione di personale di polizia locale a tempo

determinato e per la quale potrà essere chiesta una proroga nell'ambito della prossima manovra finanziaria, al fine di consentire agli enti locali di avvalersi di personale aggiuntivo;

Ritenuto di porre in votazione il parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1218 del 24 giugno 2011, recante "Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2011 previsto dall'art. 4, comma 1, della L.R. 9/2009 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)". Approvazione preliminare;

Preso atto che la votazione palese ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 17;

Favorevoli: 11;

Contrari: 5 (Comuni di Montereale Valcellina, Muggia, Trieste, Udine e Provincia di Trieste);

Astenuti: 1 (Comune di Cervignano del Friuli);

A maggioranza

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1218 del 24 giugno 2011, recante "Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2011 previsto dall'art. 4, comma 1, della L.R. 9/2009 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)". Approvazione preliminare.

(Alle ore 9.52, entra Oria).

(Alle ore 9.56, entra Belfanti).

(Alle ore 10.05, entra Famulari).

Il **Presidente Romoli** introduce il **punto 4** all'ordine del giorno, quindi cede la parola al **Sindaco di Montereale Valcellina** per illustrare le conclusioni emerse nella seduta della III Commissione del 4.7.2011 che ha esaminato il provvedimento in fase istruttoria. Sul punto la III Commissione non ha ritenuto di formulare osservazioni o proposte.

Prende la parola l'**Assessore Seganti** per illustrare il provvedimento.

Il **Presidente Romoli** apre la discussione sul punto e, non essendo emerse osservazioni o proposte, pone in votazione il parere.

OGGETTO: Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1219 del 24 giugno 2011, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento regionale recante norme sui "volontari per la sicurezza", in attuazione dell'art. 5, comma 4 e comma 5, della L.R. 9/2009 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)" emanato con DPR 3/2010". Approvazione preliminare. Deliberazione n. 33/2011.

Presidenza del Presidente Romoli

| | | | |
|--|-----------------|--|-----------------|
| Comune di Gorizia Ettore Romoli, Sindaco | <i>presente</i> | Comune di Cordenons Stefano Raffin, Vice Sindaco | <i>presente</i> |
| Provincia di Gorizia Enrico Cherghetta, Presidente | <i>assente</i> | Comune di Prata di Pordenone Nerio Belfanti, Sindaco | <i>presente</i> |
| Provincia di Pordenone Stefano Zannier, Assessore | <i>presente</i> | Comune di Roveredo in Piano Valter Oria, Assessore | <i>presente</i> |
| Provincia di Trieste Roberta Tarlao, Assessore | <i>presente</i> | Comune di Muggia Laura Marzi, Vice Sindaco | <i>presente</i> |
| Provincia di Udine Adriano Piuze, Assessore | <i>presente</i> | Comune di Arteagna Aldo Daici, Sindaco | <i>presente</i> |

| | | | |
|--|-----------------|--|-----------------|
| Comune di Pordenone Claudio Pedrotti, Sindaco | <i>assente</i> | Comune di Sauris Stefano Lucchini, Sindaco | <i>assente</i> |
| Comune di Trieste Laura Famulari, Assessore | <i>presente</i> | Comune di Tarvisio Nadia Campana, Assessore | <i>presente</i> |
| Comune di Udine Furio Honsell, Sindaco | <i>presente</i> | Comune di Cervignano del Friuli Pietro Paviotti, Sindaco | <i>presente</i> |
| Comune di Medea Alberto Bergamin, Sindaco | <i>presente</i> | Comune di Cividale del Friuli Elia Miani, Vice Sindaco | <i>presente</i> |
| Comune di Monfalcone Silvia Altran, Sindaco | <i>assente</i> | Comune di Ragnogna Mirco Daffarra, Sindaco | <i>presente</i> |
| Comune di Maniago Alessio Belgrado, Sindaco | <i>assente</i> | Comune di Santa Maria La Longa Igor Treleani, Sindaco | <i>assente</i> |
| Comune di Montereale Valcellina Pieromano Anselmi, Sindaco | <i>presente</i> | | |

N. 33/9/2011

Il Consiglio delle autonomie locali

Vista la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, recante "Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia" che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha determinato le funzioni e le competenze;

Vista la legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010" ed in particolare l'art. 2 che modifica alcune disposizioni degli artt. 32, 34 e 36 della L.R. n. 1/2006 riguardanti il funzionamento, le funzioni e il procedimento di formazione dell'intesa e di acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali, approvato con propria deliberazione n. 9 del 28.02.2011 (pubblicato sul BUR n. 11 del 16.03.2011);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1219 del 24 giugno 2011, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento regionale recante norme sui "volontari per la sicurezza", in attuazione dell'art. 5, comma 4 e comma 5, della L.R. 9/2009 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) emanato con DPR n. 3/2010". Approvazione preliminare;

Dato atto che nella seduta della III Commissione del Consiglio delle autonomie locali tenutasi il 04.07.2011 il documento è stato esaminato in via preliminare;

Preso atto che nella citata seduta della III Commissione non sono emerse proposte;

Udito l'intervento dell'Assessore regionale Seganti che ha illustrato le motivazioni che hanno indotto ad apportare le modifiche oggi in discussione;

Considerato che nel dibattito non sono emerse proposte;

Ritenuto di porre in votazione il parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1219 del 24 giugno 2011, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento regionale recante norme sui "volontari per la sicurezza", in attuazione dell'art. 5, comma 4 e comma 5, della L.R. 9/2009 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) emanato con DPR n. 3/2010". Approvazione preliminare;

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 17;

Favorevoli: 12;

Contrari: nessuno;

Astenuti: 5 (Provincia di Trieste, Comuni di Muggia, Cervignano del Friuli, Trieste, Udine);

A maggioranza

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1219 del 24 giugno 2011, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento regionale recante norme sui "volontari per la sicurezza", in attuazione dell'art. 5, comma 4 e comma 5, della L.R. 9/2009 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) emanato con DPR. 3/2010". Approvazione preliminare.

Il **Presidente Romoli** introduce il **punto 5** all'ordine del giorno e comunica preliminarmente che al Consiglio delle autonomie è stata trasmessa per l'espressione del parere la proposta di legge n. 158 "Riordino delle norme regionali in materia di Terzo Settore" presentata dai Consiglieri Camber e altri.

Tale proposta verte sulla stessa materia oggetto del disegno di legge di origine giuntalesca ovvero sulle organizzazioni di volontariato e le associazioni.

Tenuto conto che:

- ai sensi del regolamento del Consiglio regionale, la proposta e il disegno di legge saranno verosimilmente destinate a confluire in un testo unificato;
- con riferimento al disegno di legge d'iniziativa della Giunta regionale, il CAL è chiamato ad esprimere l'intesa, che costituisce atto partecipativo più forte del parere, anche in virtù del rapporto istituzionale privilegiato che intercorre con la Giunta regionale, pertanto al fine di evitare ripetuti pronunciamenti sulle stesse materie, in coerenza con quanto già avvenuto in passato in situazioni analoghe, il CAL potrebbe non esprimersi allo stato sulla proposta di legge d'iniziativa consiliare, rendendosi disponibile ad esaminare l'eventuale testo unificato, che la Commissione competente del Consiglio regionale dovesse ritenere di sottoporre all'attenzione del Consiglio delle autonomie locali, ovvero il testo licenziato dalla Commissione stessa.

Nessuna obiezione.

Quindi il **Presidente** cede la parola al **Sindaco di Prata di Pordenone** affinché illustri le proposte emerse nella seduta della III Commissione dell'8.6.2011 che ha esaminato il provvedimento in fase istruttoria.

Prende la parola l'**Assessore Molinaro** per illustrare il contenuto del disegno di legge.

Il **Presidente Romoli** apre la discussione e dopo gli interventi che si sono susseguiti, udita la replica dell'**Assessore Molinaro** pone ai voti l'intesa sul disegno di legge.

OGGETTO: Intesa sullo schema di disegno di legge concernente "Disciplina organica del volontariato e della promozione sociale" approvato in via preliminare con la generalità di Giunta regionale n. 999 dd. 26 maggio 2011. Deliberazione n. 34/2011.

Presidenza del Presidente Romoli

| | | | |
|--|-----------------|--|-----------------|
| Comune di Gorizia Ettore Romoli, Sindaco | <i>presente</i> | Comune di Cordenons Stefano Raffin, Vice Sindaco | <i>presente</i> |
| Provincia di Gorizia Enrico Gherghetta, Presidente | <i>assente</i> | Comune di Prata di Pordenone Nerio Belfanti, Sindaco | <i>presente</i> |
| Provincia di Pordenone Stefano Zannier, Assessore | <i>presente</i> | Comune di Roveredo in Piano Valter Oria, Assessore | <i>presente</i> |
| Provincia di Trieste Roberta Tarlao, Assessore | <i>presente</i> | Comune di Muggia Laura Marzi, Vice Sindaco | <i>presente</i> |
| Provincia di Udine Adriano Piuze, Assessore | <i>presente</i> | Comune di Artegna Aldo Daici, Sindaco | <i>presente</i> |
| Comune di Pordenone Claudio Pedrotti, Sindaco | <i>assente</i> | Comune di Sauris Stefano Lucchini, Sindaco | <i>assente</i> |
| Comune di Trieste Laura Famulari, Assessore | <i>presente</i> | Comune di Tarvisio Nadia Campana, Assessore | <i>presente</i> |
| Comune di Udine Furio Honsell, Sindaco | <i>presente</i> | Comune di Cervignano del Friuli Pietro Paviotti, Sindaco | <i>presente</i> |

| | | | |
|--|-----------------|--|-----------------|
| Comune di Medea Alberto Bergamin, Sindaco | <i>presente</i> | Comune di Cividale del Friuli Elia Miani, Vice Sindaco | <i>presente</i> |
| Comune di Monfalcone Silvia Altran, Sindaco | <i>assente</i> | Comune di Ragogna Mirco Daffarra, Sindaco | <i>presente</i> |
| Comune di Maniago Alessio Belgrado, Sindaco | <i>assente</i> | Comune di Santa Maria La Longa Igor Treleani, Sindaco | <i>assente</i> |
| Comune di Montereale Valcellina Pieromano Anselmi, Sindaco | <i>presente</i> | | |

N. 34/9/2011

Il Consiglio delle autonomie locali

Vista la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia” che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha determinato le funzioni e le competenze;

Vista la legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2010” ed in particolare l’art. 2 che modifica alcune disposizioni degli artt. 32, 34 e 36 della L.R. n. 1/2006 riguardanti il funzionamento, le funzioni e il procedimento di formazione dell’intesa e di acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio delle autonomie locali, approvato con propria deliberazione n. 9 del 28.02.2011 (pubblicato sul BUR n. 11 del 16.03.2011);

Visto il testo dello schema di disegno di legge concernente “Disciplina organica del volontariato e della promozione sociale” approvato in via preliminare con la generalità di Giunta regionale n. 999 dd. 26 maggio 2011;

Dato atto che nella seduta della III Commissione del Consiglio delle autonomie locali tenutasi il 08.06.2011 il documento è stato esaminato in via preliminare;

Sentito il Coordinatore della III Commissione Belfanti, il quale riferisce che nella citata seduta della III Commissione sono emerse le seguenti osservazioni e proposte:

- 1 – si chiede se sia possibile dettagliare meglio in legge le previsioni relative alla rendicontazione e alla documentazione che le associazioni devono produrre all’Ente magari ipotizzando la predisposizione da parte della regione di uno schema-tipo;
- 2 – dalla lettura dell’articolo 8, comma 3, si evince che l’iscrizione costituisce condizione necessaria per ricevere i contributi da parte di tutti gli enti pubblici. Forse sarebbe meglio specificare che tale condizione attiene solo ai contributi concessi dalla Regione lasciando quindi ai Comuni la possibilità di erogare contributi anche ad associazioni non iscritte come avviene oggi;
- 3 – si chiede se sia possibile prevedere all’articolo 9 che, oltre alla Regione, anche gli enti locali possano istituire e coordinare i tavoli di rete in quanto essi costituiscono uno strumento molto utile già utilizzato dalle amministrazioni comunali. Si sottolinea poi l’opportunità di costituire associazioni che abbiano rilievo in due province;
- 4 – è stata segnalata la problematica connessa alla difficoltà di distinguere la prevalenza dell’attività rispettivamente di volontariato o di promozione sociale, per alcune associazioni che operano in entrambi i settori; tale aspetto rileva anche con riferimento ai finanziamenti previsti;

Udito l’intervento dell’**Assessore regionale Molinaro** il quale ha dapprima illustrato le linee generali del disegno di legge evidenziando che il provvedimento si inquadra tra le iniziative regionali nell’anno europeo del volontariato e della cittadinanza attiva e successivamente ha dato conto delle osservazioni formulate dalla III Commissione nei seguenti termini:

- 1 – il testo unico regionale in materia di procedimento amministrativo già prevede delle semplificazioni in materia di rendicontazione, comunque in sede di emanazione del Regolamento di attuazione verranno maggiormente dettagliati, questi aspetti procedurali, pertanto si accoglie la proposta;

- 2 – l'iscrizione prevista nel disegno di legge è una condizione di garanzia del possesso da parte delle associazioni di volontariato dei requisiti che non servono solo per ottenere contributi ma anche per ottenere la qualifica di onlus, per cui si insiste per mantenere questo tipo di "gravame" con la specificazione che ciò non pregiudica la possibilità per gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di continuare ad erogare contributi alle associazioni;
- 3 – i tavoli di rete sono una novità del disegno di legge mutuati dall'attività della Regione nel settore della cooperazione internazionale, in essi si decide in forma cooperata (quindi anche con gli interlocutori) come utilizzare le risorse della Regione per cui ad essa è riservata la promozione di questi tavoli di rete. Le autonomie locali possono decidere al loro livello istituzionale, in attuazione del principio di equiordinazione, di fare altrettanto, ma ciò è lasciato alla loro autonomia regolamentare, per cui con questa precisazione di ritiene di non apportare modifiche;
- 4 – la Regione ha ben presente la problematica evidenziata dalla III Commissione del CAL, tuttavia sul tema essa ha potestà legislativa concorrente e non esclusiva per cui non è possibile cambiare la normativa statale che prevede due distinte tipologie di associazioni; si studieranno possibili interventi in sede applicativa e regolamentare, al fine di limitare eventuali difficoltà in quanto a livello legislativo si può solo prevedere che siano le singole associazioni a scegliere quale sia l'attività prevalente;

Considerato che dal dibattito sono emerse le ulteriori osservazioni:

- 5 – in relazione all'art. 3, comma 8, del disegno di legge che dispone: "L'iscrizione al registro è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici e stipulare convenzioni con enti pubblici", vengono sollevate da diversi Comuni perplessità in quanto attualmente i Comuni già erogano contributi e hanno sottoscritto convenzioni con associazioni e la previsione legislativa limiterebbe la loro autonomia, tenendo conto che i Comuni già hanno dei Regolamenti che disciplinano queste attività e il dettato legislativo obbligherebbe a cambiare tutti i Regolamenti comunali; in questo momento la disposizione proposta mette in difficoltà i Comuni per cui sarebbe opportuno limitare l'ambito di applicazione della norma alla Regione, dando modo che la legge espliciti i suoi effetti pratici e applicativi, rivalutando successivamente se estendere tale modalità anche agli enti locali (**Comuni di Artegna, Cordenons e Cervignano del Friuli**);
- 6 – diversi articoli del disegno di legge (ad es. artt. 14 e 26) prevedono che per l'erogazione dei contributi e la stipulazione delle convenzioni le associazioni devono essere iscritte nel Registro almeno da un anno; poiché molte associazioni sono già operanti nei territori e i loro requisiti sono già stati vagliati dagli enti locali, si chiede di modificare le disposizioni nel senso di prevedere come requisito un anno di attività delle associazioni e non un anno di iscrizione al Registro (**Provincia di Trieste, Comune di Montereale Valcellina**);

Udita la replica dell'Assessore regionale Molinaro, il quale:

- in relazione al punto 5 premette che la norma è posta a garanzia degli stessi enti locali in quanto una volta effettuata l'iscrizione al Registro sono già stati verificati i requisiti delle associazioni altrimenti tale attività deve essere effettuata dai singoli enti; tuttavia accogliendo le istanze emerse, la disposizione del disegno di legge sarà limitata al solo ambito delle attività regionali;
- in relazione al punto 6 viene accolta la proposta di considerare un anno di attività delle associazioni anziché un anno di iscrizione al Registro, per l'erogazione di contributi essendo medesima la *ratio* a fondamento della disposizione legislativa;

Ritenuto di porre in votazione l'intesa sullo schema di disegno di legge concernente "Disciplina organica del volontariato e della promozione sociale" approvato in via preliminare con la generalità di Giunta regionale n. 999 dd. 26 maggio 2011 con le richieste di modifica *sub* 5 e 6 accolte dall'Assessore Molinaro;

Preso atto che la votazione palese ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 17;

Favorevoli: 15;

Contrari: nessuno;

Astenuti: 2 (Comune di Muggia e Provincia di Trieste);

A maggioranza

DELIBERA

di esprimere l'intesa sullo schema di disegno di legge concernente "Disciplina organica del volontariato e della promozione sociale" approvato in via preliminare con la generalità di Giunta regionale n. 999 dd. 26 maggio 2011, con le richieste di modifica *sub* 5 e 6 di cui in premessa, accolte dall'Assessore Molinaro.

(Alle ore 11.35, esce Piuzzi).

Il **Presidente Romoli** introduce il **punto 6** all'ordine del giorno quindi passa la parola al **Sindaco di Prata di Pordenone** affinché illustri al Consiglio le osservazioni emerse durante i lavori della III Commissione tenutasi il 4.7.2011, la quale ha esaminato in via istruttoria il disegno di legge.

Dopo l'illustrazione da parte dell'**Assessore Molinaro** dei contenuti del disegno di legge e dei motivi che hanno portato alla sua stesura, il **Presidente Romoli** apre la discussione sul punto all'ordine del giorno.

Dalla discussione emergono le seguenti osservazioni:

- Il **Comune di Udine** esprime la propria contrarietà al disegno di legge in quanto innanzitutto le disposizioni proposte non superano le obiezioni dell'Unione europea e di costituzionalità; in secondo luogo essendo il criterio adottato quello della residenza, proprio perché il procedimento per ottenere la residenza in un comune comporta verifiche e controlli al fine della sua attribuzione, non si può discriminare tra cittadini residenti perché ciò sarebbe destabilizzante intervenendo in materia di inclusione sociale e contrario al principio di eguaglianza. Il Sindaco consegna documento con osservazioni sul punto (allegato 1);
- il **Comune di Trieste** si associa a quanto detto dal sindaco di Udine e richiama i contenuti della nota già depositata in sede di III Commissione del 4.7.2011 (allegato 2) evidenziando inoltre i dubbi di legittimità costituzionale che suscita anche l'art. 9 del disegno di legge in discussione;
- il **Comune di Ragogna** premette che è favorevole anche alle disposizioni attualmente vigenti, non concorda con il Sindaco di Udine sulla severità della procedura per ottenere la residenza in un comune e ritiene che sia assolutamente necessario, intervenendo nella materia, dare sicurezza e certezza a tutti i Comuni della Regione. A tal proposito ritiene che sia necessario, preliminarmente, prima della discussione del disegno di legge, proporre un quesito formale agli organi competenti dell'Unione europea in modo da superare eventuali dubbi e incertezze interpretative e conseguentemente dare certezza e sicurezza agli enti locali che applicando le nuove disposizioni non incorreranno in condanne al pagamento di spese legali;
- il **Comune di Cervignano del Friuli** rileva che nel suo territorio già viene disapplicata la normativa regionale in quanto non conforme al diritto comunitario e costituzionale e quindi, per prevenire eventuali soccombenze in giudizio, ai residenti viene applicata la normativa statale; evidenzia anche che le disposizioni del disegno di legge in discussione sono senza dubbio un passo avanti nella giusta direzione e pur tuttavia non sufficiente perché permangono criticità e dubbi sulla loro legittimità; rileva inoltre che la residenza non si dà indiscriminatamente ma ci sono procedure e criteri cui attenersi; propone che, a questo punto, atteso che comunque dietro queste norme ci sono persone, ci si prenda una pausa di riflessione per cercare una soluzione che superi i dubbi e le perplessità;
- il **Comune di Medea** sottolinea la gravissima incertezza del diritto in cui si versa e, fermo restando il diritto della maggioranza regionale di fare le sue proposte, si associa alle preoccupazioni prospettate dal Sindaco di Ragogna e sulla necessità di mettere al riparo gli enti locali da eventuali ricorsi; a questo proposito ritiene necessario acquisire preventivamente un parere formale sulle nuove disposizioni da parte dell'Unione europea in quanto la contraddizione esiste tra le disposizioni regionali e quelle di rango superiore e su questo punto va fatta chiarezza;
- la **Provincia di Pordenone** si associa con quanto espresso dal Sindaco di Ragogna e pur essendo favorevole al principio di residenza introdotto dal disegno di legge, concorda con i sindaci affinché ci sia una verifica preliminare di legittimità, di modo che vi sia certezza giuridica;

- il **Comune di Cordenons** premette che nella situazione attuale in cui le risorse sono sempre di meno e i richiedenti sempre di più, è proprio la gente che chiede di accordare priorità a chi da più tempo risiede sul territorio e lì paga le tasse; tuttavia è necessario tutelare i comuni, affinché dall'applicazione delle disposizioni non abbiano danno e pur essendo favorevole al principio chiede che vi sia una analisi più approfondita; a tal fine preannuncia la propria astensione dal voto;
- il **Comune di Montereale Valcellina** osserva che quella che si è svolta non è una discussione ideologica ma rispecchia i reali problemi che gli enti locali devono affrontare concretamente. Evidenzia che è stato fatto un passo avanti tuttavia non sufficiente essendo necessari ancora ulteriori approfondimenti perché la versione attuale del disegno di legge non pone i sindaci al riparo di eventuali contenziosi;
- il **Comune di Prata di Pordenone** ritiene che il periodo indicato di 24 mesi sia un periodo ragionevole e, come affermato dagli interventi precedenti, è stato fatto un passo avanti; tuttavia rimane aperto ancora il problema relativo ad una garanzia per gli enti locali che per adesso non c'è; propone l'istituzione di un fondo regionale per garantire i Comuni qualora siano condannati al pagamento di spese legali.

Terminata la discussione generale il **Presidente Romoli**, preliminarmente chiede all'**Assessore Molinaro** di valutare la possibilità di un rinvio per approfondire le tematiche emerse dalla discussione, quindi gli cede la parola per la replica.

In sede di replica l'**Assessore Molinaro** ribadisce quanto già espresso in sede di illustrazione del provvedimento in particolare riguardo alla volontà di superare i rilievi mossi in sede comunitaria e sotto questo profilo rimarca l'interlocuzione avuta con il Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero dell'interno. Riguardo alle assicurazioni chieste dai Comuni rileva che non è in grado di affermare con assoluta certezza che le disposizioni in discussione non possano essere oggetto di ricorso da parte di eventuali interessati.

Riguardo alla proposta di rinvio rileva che tra alcuni giorni non avrà a disposizione nuovi elementi da sottoporre al Consiglio delle autonomie locali e che l'iter del disegno di legge deve proseguire in Consiglio regionale per cui ritiene che il Consiglio delle autonomie locali possa esprimersi in questa fase.

Il **Presidente Romoli** pone pertanto in votazione l'intesa sul disegno di legge.

OGGETTO: Intesa sullo schema di disegno di legge concernente "Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali" approvato in via preliminare con la generalità di Giunta regionale n. 1160 del 17 giugno 2011. Deliberazione n. 35/2011.

Presidenza del Presidente Romoli

| | | | |
|--|-----------------|--|-----------------|
| Comune di Gorizia Ettore Romoli, Sindaco | <i>presente</i> | Comune di Cordenons Stefano Raffin, Vice Sindaco | <i>presente</i> |
| Provincia di Gorizia Enrico Gherghetta, Presidente | <i>assente</i> | Comune di Prata di Pordenone Nerio Belfanti, Sindaco | <i>presente</i> |
| Provincia di Pordenone Stefano Zannier, Assessore | <i>presente</i> | Comune di Roveredo in Piano Valter Oria, Assessore | <i>presente</i> |
| Provincia di Trieste Roberta Tarlao, Assessore | <i>presente</i> | Comune di Muggia Laura Marzi, Vice Sindaco | <i>presente</i> |
| Provincia di Udine Adriano Piuizzi, Assessore | <i>presente</i> | Comune di Arteagna Aldo Daici, Sindaco | <i>presente</i> |
| Comune di Pordenone Claudio Pedrotti, Sindaco | <i>assente</i> | Comune di Sauris Stefano Lucchini, Sindaco | <i>assente</i> |
| Comune di Trieste Laura Famulari, Assessore | <i>presente</i> | Comune di Tarvisio Nadia Campana, Assessore | <i>presente</i> |
| Comune di Udine Furio Honsell, Sindaco | <i>presente</i> | Comune di Cervignano del Friuli Pietro Paviotti, Sindaco | <i>presente</i> |
| Comune di Medea Alberto Bergamin, Sindaco | <i>presente</i> | Comune di Cividale del Friuli Elia Miani, Vice Sindaco | <i>presente</i> |
| Comune di Monfalcone Silvia Altran, Sindaco | <i>assente</i> | Comune di Ragogna Mirco Daffarra, Sindaco | <i>presente</i> |

| | | | |
|--|-----------------|---|----------------|
| Comune di Maniago Alessio Belgrado, Sindaco | <i>assente</i> | Comune di Santa Maria La Longa Igor Treleani, Sindaco | <i>assente</i> |
| Comune di Montereale Valcellina Pieromano Anselmi, Sindaco | <i>presente</i> | | |

N. 35/9/2011

Il Consiglio delle autonomie locali

Vista la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia” che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha determinato le funzioni e le competenze;

Vista la legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2010” ed in particolare l’art. 2 che modifica alcune disposizioni degli artt. 32, 34 e 36 della L.R. n. 1/2006 riguardanti il funzionamento, le funzioni e il procedimento di formazione dell’intesa e di acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio delle autonomie locali, approvato con propria deliberazione n. 9 del 28.02.2011 (pubblicato sul BUR n. 11 del 16.03.2011);

Visto il testo dello schema di disegno di legge concernente “Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali” approvato in via preliminare con la generalità di Giunta regionale n. 1160 del 17 giugno 2011;

Dato atto che nella seduta della III Commissione del Consiglio delle autonomie locali tenutasi il 4.7.2011 il documento è stato esaminato in via preliminare;

Sentito il Coordinatore della III Commissione Belfanti, il quale riferisce che nella citata seduta della III Commissione sono emerse le seguenti osservazioni:

- a) Il **Comune di Muggia** chiede se il limite di ventiquattro mesi sia stato vagliato attentamente e se le nuove disposizioni mettano al riparo le amministrazioni locali da eventuali ricorsi e soprattutto dall’eventualità di essere condannate a pagare rilevanti somme per spese legali; attualmente le amministrazioni locali sono costrette ad accantonare fondi in bilancio per eventuali spese legali da pagare ai ricorrenti proprio in applicazione della normativa regionale;
- b) Il **Comune di Trieste** ritiene che il disegno di legge in discussione non sia sufficiente a risolvere le questioni evidenziate dall’Unione Europea e neppure a fugare i dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni in esso contenute. A questo proposito deposita un documento con le motivazioni a sostegno della propria valutazione (allegato 1);

Udito l’intervento dell’**Assessore Molinaro** il quale evidenzia che il disegno di legge oggi in discussione nasce dal fatto che nella scorsa primavera il Governo italiano ha notificato alla Regione l’apertura di un procedimento di infrazione da parte dell’Unione europea sui criteri di accesso alle prestazioni sociali; pertanto si è ritenuto di riconsiderare tutte le disposizioni che riguardano questo settore adottando criteri omogenei per tutte le fattispecie. Le disposizioni del disegno di legge sono coerenti con il quadro normativo europeo e con la legislazione statale di riferimento. In questo senso ci sono state interlocuzioni con il Dipartimento Affari comunitari della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero dell’interno. Si è ritenuto di mantenere un radicamento locale non attraverso la condizione di cittadinanza ma attraverso la residenza; inoltre si ritiene che le disposizioni proposte attuino il principio di ragionevolezza elaborato dalla giurisprudenza costituzionale; inoltre il disegno di legge semplifica la normativa regionale vigente stabilendo una uniformità di requisiti per tutti i tipi di intervento rispetto alle nove tipologie precedenti. Si rileva inoltre che in materia di prestazioni sociali la potestà legislativa, dopo la riforma del titolo V della Costituzione, è delle regioni, allo Stato spetta la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che ancora non è stata effettuata.

Con riguardo alle osservazioni effettuate dalla III Commissione si evidenzia che le disposizioni del disegno di legge, superano le problematiche evidenziate dall’Unione europea e sono coerenti con i principi costituzionali,

mentre nei confronti dello Stato la Regione rivendica la propria potestà legislativa in materia; non è possibile invece dare garanzia e certezza assolute alle amministrazioni locali riguardo ad eventuali ricorsi che potrebbero essere proposti dagli interessati.

Considerati i numerosi interventi succedutisi nel corso dell'ampio dibattito, i quali saranno riportati nel verbale, di cui il presente costituisce estratto, e dai quali sono emerse alcune considerazioni di seguito riassunte:

- 1 – Diversi interventi sottolineano che è stato fatto un passo avanti per la risoluzione del problema da parte dell'Amministrazione regionale, tuttavia ciò non appare ancora sufficiente in quanto gli enti locali chiedono di essere messi al riparo da eventuali ricorsi e soprattutto dall'essere costretti a rifondere eventuali spese legali; in questo senso si chiede di proporre, in via preliminare, un quesito agli organi competenti dell'Unione europea al fine di superare le questioni di incertezza (**Comuni di Ragogna, Cervignano del Friuli, Medea, Cordenons, Montebelluna, Prata di Pordenone e Provincia di Pordenone**);
- 2 – contrarietà al disegno di legge in quanto innanzitutto le disposizioni proposte non superano le obiezioni dell'Unione europea e di costituzionalità; in secondo luogo essendo il criterio adottato quello della residenza, proprio perché il procedimento per ottenere la residenza in un comune comporta verifiche e controlli al fine della sua attribuzione, non si può discriminare tra cittadini residenti perché ciò sarebbe destabilizzante intervenendo in materia di inclusione sociale e contrario al principio di eguaglianza (**Comune di Udine** che deposita altresì un documento con osservazioni – Allegato 2);
- 3 – il **Comune di Trieste** richiama la nota con le osservazioni già depositata in sede di III Commissione (Allegato 1) evidenziando inoltre dubbi sulla legittimità costituzionale anche dell'art. 9 del disegno di legge in discussione;

Udita la replica dell'Assessore regionale Molinaro, il quale ribadisce quanto già precedentemente affermato in particolare sulla interlocuzione effettuata con il Dipartimento Affari comunitari della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero dell'interno; ribadisce inoltre che non è possibile dare garanzia agli enti locali di essere posti al riparo da eventuali ricorsi;

Ritenuto di porre in votazione l'intesa sullo schema di disegno di legge concernente "Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali" approvato in via preliminare con la generalità di Giunta regionale n. 1160 del 17 giugno 2011;

Preso atto che la votazione palese ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 17;

Favorevoli: 5;

Contrari: 5 (Comuni di Montebelluna, Muggia, Trieste, Udine e Provincia di Trieste);

Astenuti: 7 (Comuni di Medea, Cordenons, Arzene, Cervignano del Friuli, Tarvisio, Ragogna e Provincia di Udine);

Preso atto che non è stata raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti, pari a 12, per l'espressione dell'intesa ai sensi dell'art. 36, comma 6, della L.R. 1/2006, così come sostituito dall'art. 2, comma 3, della L.R. 17/2010;

non esprime l'intesa

sullo schema di disegno di legge concernente "Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali" approvato in via preliminare con la generalità di Giunta regionale n. 1160 del 17 giugno 2011.

In merito al **punto 7** all'ordine del giorno il **Presidente Romoli** informa il Consiglio che è giunta comunicazione da parte del Presidente della III Commissione del Consiglio regionale Giorgio Venier Romano di essere impossibilitato a partecipare alla seduta del Consiglio per un sopraggiunto impegno, conseguentemente propone il rinvio ad una prossima seduta del punto all'ordine del giorno.

Nessuna obiezione.

Il **Presidente Romoli** introduce il **punto 8** all'ordine del giorno e cede la parola all'**Assessore Brandi** la quale ringrazia il Presidente per aver posto immediatamente all'ordine del giorno il provvedimento attesa l'urgenza della sua approvazione, quindi illustra ai consiglieri il merito del provvedimento.

Il **Presidente** apre la discussione sul punto e non essendoci osservazioni pone in votazione il parere.

OGGETTO: Parere in via d'urgenza sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1273 del 30 giugno 2011, concernente <<Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114 "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)">>. Approvazione preliminare. Deliberazione n. 36/2011.

Presidenza del Presidente Romoli

| | | | |
|--|-----------------|--|-----------------|
| Comune di Gorizia Ettore Romoli, Sindaco | <i>presente</i> | Comune di Cordenons Stefano Raffin, Vice Sindaco | <i>presente</i> |
| Provincia di Gorizia Enrico Gherghetta, Presidente | <i>assente</i> | Comune di Prata di Pordenone Nerio Belfanti, Sindaco | <i>assente</i> |
| Provincia di Pordenone Stefano Zannier, Assessore | <i>presente</i> | Comune di Roveredo in Piano Valter Oria, Assessore | <i>presente</i> |
| Provincia di Trieste Roberta Tarlao, Assessore | <i>presente</i> | Comune di Muggia Laura Marzi, Vice Sindaco | <i>presente</i> |
| Provincia di Udine Adriano Piuze, Assessore | <i>assente</i> | Comune di Artegnana Aldo Daici, Sindaco | <i>presente</i> |
| Comune di Pordenone Claudio Pedrotti, Sindaco | <i>assente</i> | Comune di Sauris Stefano Lucchini, Sindaco | <i>assente</i> |
| Comune di Trieste Laura Famulari, Assessore | <i>presente</i> | Comune di Tarvisio Nadia Campana, Assessore | <i>presente</i> |
| Comune di Udine Furio Honsell, Sindaco | <i>presente</i> | Comune di Cervignano del Friuli Pietro Paviotti, Sindaco | <i>assente</i> |
| Comune di Medea Alberto Bergamin, Sindaco | <i>presente</i> | Comune di Cividale del Friuli Elia Miani, Vice Sindaco | <i>presente</i> |
| Comune di Monfalcone Silvia Altran, Sindaco | <i>assente</i> | Comune di Ragnano Mirco Daffarra, Sindaco | <i>presente</i> |
| Comune di Maniago Alessio Belgrado, Sindaco | <i>assente</i> | Comune di Santa Maria La Longa Igor Treleani, Sindaco | <i>assente</i> |
| Comune di Montebelluna Pieromano Anselmi, Sindaco | <i>presente</i> | | |

N. 36/9/2011

Il Consiglio delle autonomie locali

Vista la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, recante "Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia" che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha determinato le funzioni e le competenze;

Vista la legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010" ed in particolare l'art. 2 che modifica alcune disposizioni degli artt. 32, 34 e 36 della L.R. n. 1/2006 riguardanti il funzionamento, le funzioni e il procedimento di formazione dell'intesa e di acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali, approvato con propria deliberazione n. 9 del 28.02.2011 (pubblicato sul BUR n. 11 del 16.03.2011);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1273 del 30 giugno 2011, concernente <<Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114 "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)">>. Approvazione preliminare;

Udito l'intervento dell'Assessore regionale Brandi, la quale ha illustrato le motivazioni che hanno indotto ad apportare le modifiche al regolamento in discussione, evidenziando inoltre che sono state recepite le istanze proposte dalle Province;

Considerato che nel dibattito non sono emerse osservazioni;

Ritenuto di porre in votazione il parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1273 del 30 giugno 2011, concernente <<Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114 "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)">>. Approvazione preliminare;

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 14;

Favorevoli: 13;

Contrari: nessuno;

Astenuti: 1 (Comune di Muggia);

A maggioranza

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1273 del 30 giugno 2011, concernente <<Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114 "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)">>. Approvazione preliminare.

(Alle ore 11.42, esce Paviotti)

(Alle ore 11.46, esce Belfanti).

Prima della chiusura della seduta il **Sindaco di Medea** comunica di aver preso visione del testo riguardante la proposta di legge in materia di animali di affezione trasmessa dal Consiglio regionale per eventuali osservazioni e afferma che non si è tenuto alcun conto delle proposte formulate dal CAL e successivamente ribadite da lui stesso in audizione alla Commissione del Consiglio regionale, rinviando alla prossima seduta del CAL in cui si tratterà l'argomento, un intervento più articolato sul punto.

Esaurito l'ordine del giorno il **Presidente** dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 11.48.

Il Responsabile della verbalizzazione
f.to Ida Valent

Il Presidente
f.to Ettore Romoli

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL 25.07.2011.

**Osservazioni sul Disegno di legge concernente:
“Disposizioni di modifica della normativa regionale
in materia di accesso alle prestazioni sociali”**

Si ritiene che le nuove disposizioni regionali proposte non superino affatto i rilievi mossi a tale normativa dalle ormai numerose sentenze dei Tribunali ordinari e soprattutto della Corte Costituzionale.

Permangono infatti i profili discriminatori diretti e indiretti, contrari alla normativa europea che prevede la libera circolazione dei cittadini comunitari e permangono, in particolare, i profili di illegittimità costituzionale evidenziati nella Sentenza n. 40/2011 della Corte Costituzionale nei confronti della norma regionale che prevedeva la residenza di 3 anni per l'accesso al sistema dei servizi e interventi sociali.

Nella proposta in discussione si disciplina con nuovi criteri l'accesso a misure di contrasto alla povertà (Fondo di Solidarietà regionale), interventi a sostegno della famiglia e della genitorialità, sostegno alle locazioni e assegnazione alloggi e diritto allo studio.

Accanto all'individuazione di una nuova platea di soggetti destinatari, che comprende i cittadini dell'UE e i loro familiari, i titolari di permesso di lungo soggiorno e dello status di rifugiato, **viene nuovamente posto un criterio limitante l'accesso basato sulla residenza.**

In questo caso il criterio è **pari a 2 anni** di residenza sul territorio della regione.

La motivazione espressa nell'allegato n. 16 alla Generalità n. 1160 dd. 1770672011 riguarda l'esigenza che i destinatari degli interventi siano in qualche misura radicati nel territorio e non di passaggio e la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili, che impone una selezione dei destinatari degli interventi.

La stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 432/2005 aveva a suo tempo affermato il principio che le scelte connesse all'individuazione dei beneficiari devono essere operate in ossequio al principio di ragionevolezza.

Anche il Tribunale di Udine (sentenza n.615/2010) ha ripreso questo concetto ribadendo che, se si può ritenere ragionevole un rapporto tra contribuzione fiscale e beneficio (dato da un periodo di permanenza sul territorio) nel caso di prestazioni di natura previdenziale, ciò non vale con riferimento alle prestazioni sociali, che rispondono a esigenze di solidarietà di inclusione sociale, di protezione dei minori e della famiglia, valori che trovano fondamento nella carta costituzionale e nella carta dei diritti fondamentali dell'unione europea.

Lo stesso tribunale di Udine riprende anche le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo (30/09/2003 e 16/09/1996), secondo le quali soltanto ragioni di particolare rilevanza possono giustificare un trattamento differenziato, basato anche indirettamente sulla nazionalità, e tali non sono le ragioni fondate su considerazioni di bilancio e/o contenimento della spesa pubblica. Con la sentenza n. 40/2011 la Corte Costituzionale ha ritenuto inoltre che l'esclusione di categorie di persone da un beneficio fondata sulla mancanza di un periodo protratto di residenza (in quel caso 3 anni) non risulta rispettosa del principio di uguaglianza, in quanto introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari. La Corte ha ritenuto ancora che siano altri i requisiti, cioè situazioni di bisogno e di disagio riferibili alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità di queste provvidenze che, per loro stessa natura, non tollerano distinzioni basate sulla cittadinanza o particolari tipologie di residenza.

Non si capisce pertanto come il limite di residenza di 2 anni, al posto dei 3 già censurati dalla Corte, possa superare i sopra citati profili discriminatori.



COMUNE DI UDINE

Avvocatura

Tel 0432 224750 Fax 0432 224755

33100 Udine, li 06/07/2011
Via Lionello, 1

N. _____

Oggetto: Disegno di legge concernente "Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali"

Con riferimento alla proposta di legge in oggetto, si devono formulare i seguenti appunti.

Giova rilevare che se tale proposta venisse approvata dall'Aula verrebbero sostituiti gli attuali e disparati requisiti di anzianità di residenza in Italia e nel F.V.G. previsti dalla legislazione vigente, con un requisito unico di anzianità di residenza biennale nel territorio regionale del F.V.G. per i cittadini italiani, quelli di altri Paesi membri dell'UE, i titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e i rifugiati politici o titolari della protezione sussidiaria, ed, in aggiunta a questo, un requisito di anzianità di residenza quinquennale in Italia e di ventiquattro mesi sul territorio regionale, per i cittadini di Paesi terzi non membri dell'U.E. titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

Le proposte di modifica normativa non risultano in linea con i contenuti della Sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2011, che si era interessata della normativa della nostra regione in materia di assistenza, censurando, il in linea di principio per sopravvenuta modifica legislativa, i limiti di residenza minimi nel territorio regionale, per accedere alle prestazioni sociali.

La Corte ha avuto modo di rilevare che i requisiti peculiari che costituiscono il presupposto per fruire delle provvidenze sociali, in uno con le situazioni di bisogno e di disagio riferibili alle persone in quanto tali "...non tollerano distinzioni basate né sulla cittadinanza, né su particolari tipologie di residenza volta ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale". (dalla motivazione).

In forza di tali considerazioni la Corte è giunta ad affermare che le discriminazioni basate su particolari requisiti di residenza, contrastano con la funzione e la ratio normativa delle misure che compongono il sistema delle

prestazioni sociali, così come individuato dal legislatore regionale stesso nell'esercizio della propria competenza in materia di servizio sociali, configurandosi quindi una palese violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto dell'art. 3 della Costituzione in ordine al principio di uguaglianza.

Palese quindi la contrarietà ai dettati della Carta Costituzionale, della proposta di legge in esame.

La proposta di legge in esame viola altresì i principi comunitari in materia.

Sul punto si deve richiamare la Sentenza della Corte di Giustizia Europea nella causa n. 111/91 Commissione contro Lussemburgo Sentenza 10/03/1993, richiamata anche dalla Ordinanza del Tribunale di Udine di data 17/11/2010, emessa nel contenzioso n. 613/2011.

In tale Sentenza la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto contraria al diritto UE una disposizione normativa del Principato del Lussemburgo, dove si prevedeva, ai fini dell'erogazione di un assegno di natalità, il requisito di anzianità di residenza di un solo anno antecedente alla nascita. La Corte di Giustizia ha concluso che tale requisito, potendo essere più facilmente soddisfatto da una cittadina lussemburghese piuttosto che da una cittadina di altro Stato membro, costituiva una disparità di trattamento indirettamente discriminatoria, non giustificata da scopi legittimi e pertanto contraria al principio di libertà di circolazione e di non discriminazione nella fruizione di vantaggi sociali di cui all'art. 7 c. 2 del Regolamento n. 1612/68 e all'art. 52 del TCE.

Ugualmente, il requisito di residenza biennale in Regione verrebbe di fatto ad introdurre, nei confronti dei cittadini dell'Unione europea che esercitano la libera circolazione insediandosi nel F.V.G., una limitazione nell'accesso alle prestazioni di assistenza sociale, ben oltre il limite temporale di tre mesi consentito dalla direttiva n. 2004/38/CE (art. 24 c. 2).

Non da ultimo giova rilevare che la richiesta di una residenza minima di due anni nel territorio della regione, per poter accedere ai benefici dell'assistenza sociale, provoca una illecita discriminazione "alla rovescia" nei confronti dei cittadini italiani provenienti da altre regioni.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che le disposizioni contenute nel disegno di legge concernente "Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali", continuano a presentare profili di illegittimità costituzionale e contrarietà ai principi della normativa europea.

